

**COMUNICAZIONI****Missioni valedoli nella seduta dell'11 novembre 1998.**

Albanese, Amoruso, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bova, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, D'Amico, Danese, Debiasio Calimani, Dini, Fassino, Gambale, Giacalone, Lumia, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Miccichè, Molinari, Nardini, Neri, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Rivera, Rizzi, Ruberti, Ruffino, Savarese, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Vendola, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albanese, Amoruso, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, D'Amico, Danese, Debiasio Calimani, Dini, Fassino, Gambale, Giacalone, Lumia, Mangiacavallo, Masi, Matranga, Mattioli, Melandri, Molinari, Morgando, Nardini, Neri, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Ruberti, Ruffino, Savarese, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 10 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VELTRONI ed altri: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica del consiglio regionale » (5382);

FRATTINI ed altri: « Modifica dell'articolo 8 delle legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di durata in carica dei consigli regionali » (5383);

OLIVIERI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1998, n. 206, concernente le visite di parlamentari alle strutture militari » (5384);

GASPARRI: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (5385);

APOLLONI: « Concessione di un finanziamento per la valorizzazione e la salvaguardia delle zone archeologiche dell'Altopiano di Asiago-Sette Comuni » (5386);

ANEDDA ed altri: « Modifiche agli articoli 63, 359 e 360 del codice di procedura penale in materia di tutela del diritto di difesa » (5387);

CUSCUNÀ e MALGIERI: « Istituzione di una Sezione della Soprintendenza ai beni culturali per l'area di Caserta » (5388).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

In data 10 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente propo-

sta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

VELTRONI ed altri: « Disposizioni per l'elezione diretta del presidente della giunta regionale » (5389).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 10 novembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 203-554-2425 — Senatori SALVATO ed altri; BISCARDI ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (*approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (5381).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla sottoindicata Commissione permanente:

*VI Commissione (Finanze):*

BALLAMAN ed altri: « Modifica all'articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle

spese sostenute per la frequenza di lezioni private » (5317) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

#### **Trasmissione dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.**

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto ministeriale del 22 febbraio 1996, ha trasmesso, con lettera in data 3 novembre 1998, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto decreto, la relazione sull'attività svolta, relativa all'anno 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 1998, alla pagina 7, prima colonna, trentaduesima e trentasettesima riga, l'anno « 1999 » deve intendersi sostituito con « 1997 ».

**DISEGNO DI LEGGE: APPORTO AL PATRIMONIO DELLE « POSTE ITALIANE SPA » DEI CREDITI VANTATI DAL MINISTERO DEL TESORO NEI CONFRONTI DELL'EX ENTE POSTE ITALIANE PER EROGAZIONI DI PENSIONI ED ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (5109)**

**(A.C. 5109 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta al patrimonio della « Poste Italiane S.p.A. » i crediti vantati nei confronti dell'ex Ente poste italiane per le pensioni erogate a tutto il 31 dicembre 1993, nonché per le anticipazioni di tesoreria relative a pagamenti effettuati per la gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995.

2. L'importo delle partite di cui al comma 1 del presente articolo, risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 dell'ex Ente poste italiane, certificato da società autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono iscritte in apposita riserva del patrimonio netto della « Poste Italiane SpA ».

3. L'importo delle partite di cui al comma 1 ammonta, rispettivamente, a lire 479.110.217.482 per il rimborso di pensioni erogate nel periodo agosto-dicembre 1993 al personale postelegrafonico con anticipazioni del Tesoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e a lire 4.666.072.932.427 per anticipazioni di te-

soreria utilizzate per pagamenti di spese proprie dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Ai fini della definizione del patrimonio netto dell'Ente « Poste italiane SpA » e, pertanto, per la sistemazione delle partite creditorie e debitorie si applicano le vigenti disposizioni in materia di società per azioni.

**1. 1.** Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 2.** Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 3.** Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. La società « Poste italiane SpA » dovrà essere completamente privatizzata

entro il 31 dicembre 1999, ed entro tale data tutte le azioni attualmente possedute dal Tesoro dovranno essere vendute a privati investitori.

**1. 01.** Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

**(A.C. 5109 - sezione 2)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5109, concernente l'apporto al pa-

trimonio della « Poste italiane spa » dei crediti vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex ente poste italiane,

invita il Governo

a partire dall'esercizio 1999, a valutare le partecipazioni azionarie dello Stato relative alla spa Poste italiane, iscritte nel conto del patrimonio, sulla base sia del capitale sociale sia dell'ammontare delle riserve.

**9/5109/1.** « Fredda ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3006 — VALENTINO ED ALTRI:  
MODIFICA DELL'ARTICOLO 599 DEL CODICE DI PRO-  
CEDURA PENALE (APPROVATA DALLA II COMMISSIONE  
DEL SENATO) (5202)**

**(A.C. 5202 — sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 1.**

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento ».

5-bis. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma del comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente, altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La

richiesta e la rinuncia non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo ».

**(A.C. 5202 — sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE**

**ART. 2.**

1. Nei procedimenti nei quali è stata pronunciata sentenza di appello prima della data di entrata in vigore della presente legge, se è pendente ricorso per cassazione, ovvero se questo è proposto successivamente alla predetta data, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato, nonché, se del caso, la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, esercitare la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice predetto con riferimento ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione provvede sulla richiesta in camera di consiglio, applicando la pena indicata dalle parti nelle forme previste dal comma 2 dell'articolo 619 del codice di procedura penale. Se ritiene di non poter accogliere la richiesta, la Corte di cassazione fissa la data di discussione del ricorso in udienza pubblica. In quest'ultimo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto.

**(A.C. 5202 - sezione 3)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 3.

1. L'articolo 225 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**3. 01.** La Commissione.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 3168 — SCOPELLITI ED ALTRI:  
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN  
MATERIA DI REVISIONE (APPROVATA DALLA II COM-  
MISSIONE DEL SENATO) (5261)**

**(A.C. 5261 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 634 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 ».

**(A.C. 5261 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La competenza, individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 633 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, vale anche per i procedimenti di revisione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo che sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli 636 e 492 del codice di procedura penale o sia stata pronunciata ordinanza di inammissibilità a norma dell'articolo 634 dello stesso codice.

2. Lo spostamento della competenza di cui al comma 1 opera tuttavia anche per i procedimenti di revisione per i quali la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza di inammissibilità rinviando ad altra sezione della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3551 — CONVERSIONE IN  
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE  
29 SETTEMBRE 1998, N. 335, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO  
(APPROVATO DAL SENATO) (5349)**

**(A.C. 5349 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole:* « In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, »;

*al comma 1, capoverso 1, la parola:* « 48 » *è sostituita dalla seguente:* « 45 »;

*al comma 1, capoverso 1, dopo le parole:* « competente per territorio », *sono*

*aggiunte le seguenti:* « , che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni »;

*al comma 1, capoverso 2, dopo le parole:* « disciplina collettiva applicabile », *sono inserite le seguenti:* « più favorevole per i lavoratori »;

*al comma 1, capoverso 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. »;

*al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria ade-

renti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. »;

*al comma 1, capoverso 4, le parole: « da lire 50.000 a lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da lire 100.000 a lire 300.000 »;*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ».*

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

*(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).*

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a: 3. *Identico:*

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

##### ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5349 — sezione 2)****EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.***Sostituirlo con il seguente:***ART. 1.***(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).*

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio, che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile più favorevole per i lavoratori, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di

favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza Alemanno).**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di lavoro straordinario).*

1. L'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, introdotto dalla legge 30 ottobre 1955, n. 1079, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. - 1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.

2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali.

3. Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salvo diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

b) casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro a orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione;

c) per eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività

produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni singolo lavoratore adibito a lavoro straordinario oltre i limiti temporali e al di fuori dei casi previsti dalla presente legge. ».

2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**(Testo alternativo del relatore di minoranza Gazzara).**

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole:* In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

\* **1. 38.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole:* In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

\* **1. 1.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le seguenti parole:* In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,.

\* **1. 2.** Lombardi, Delbono, Widmann.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:* In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro, *con le seguenti:* In attesa della ricezione della direttiva 93/104/CE

**1. 41.** Alemanno.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1.*

**1. 40.** Cangemi.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Nelle imprese industriali il datore di lavoro ricorre alle prestazioni di lavoro straordinario, dandone motivata comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alla Direzione provinciale del lavoro + settore ispezioni del lavoro competente per territorio che vigila sull'osservanza delle norme di cui al prescritto articolo e formula, ove occorre, opportune disposizioni. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario deve essere comunicato per i primi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione in caso di superamento delle 45 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 44 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 40 ore settimanali; per i successivi 180 giorni in caso di superamento delle 36 ore settimanali. A partire dal 1 gennaio 2001 il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è possibile a partire dal superamento delle 35 ore settimanali.

**1. 18.** Cangemi.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. Nelle imprese industriali, in caso di superamento delle 48 ore settimanali, at-

traverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro informa entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni la Direzione provinciale del lavoro + settore ispezioni del lavoro competente per territorio.

**1. 3.** Lombardi, Delbono, Salvati, Widmann.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole:* 45 ore settimanali, attraverso prestazioni di lavoro straordinario *con le seguenti:* 48 ore medie settimanali, incluso il lavoro straordinario.

**1. 42.** Alemanno.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola:* 45 *con la seguente:* 40.

**1. 29.** Cangemi.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola:* 45 *con la seguente:* 48.

\* **1. 4.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola:* 45 *con la seguente:* 48.

\* **1. 5.** Contento, Colucci, Polizzi.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola:* 45 *con la seguente:* 48.

\* **1. 6.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole:* che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

\*\* **1. 7.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole:* che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

**\*\* 1. 8.** Contento, Colucci, Polizzi.

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole:* che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo e formula, ove occorra, opportune disposizioni.

**\*\* 1. 9.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola:* articolo con la seguente: comma.

**1. 43.** Alemanno.

*Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, le parole:* con esclusione delle sanzioni di cui al comma 4.

**1. 44.** Alemanno.

*Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.

**1. 30.** Cangemi.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

2. Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro.

**1. 10.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola:* contenuto con le seguenti: limitato a situazioni eccezionali.

**1. 41.** Cangemi.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola:* applicabile aggiungere la seguente: complessivamente.

**1. 145.** Alemanno.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* più favorevole per i lavoratori.

**\* 1. 39.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* più favorevole per i lavoratori.

**\* 1. 11.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole:* più favorevole per i lavoratori.

**\* 1. 12.** Lombardi, Delbono.

*Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole:* a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali con le seguenti: a 150 ore annuali e a 40 ore trimestrali.

**1. 31.** Cangemi.

*Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci l'orario di lavoro comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario non può superare le 48 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 48 ore.

**1. 45.** Boghetta, Cangemi.

*Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per gli autisti che guidano mezzi superiori a 3,5 tonnellate di merci l'orario di lavoro comprensivo dell'eventuale lavoro straordinario non può superare le 45 ore settimanali. Tale limite può arrivare a 60 ore settimanali se la durata media, calcolata su un periodo di quattro mesi, non supera le 45 ore.

**1. 46.** Boghetta, Cangemi.

*Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. il limite massimo di ricorso al lavoro straordinario è il seguente: per il personale di macchina e il personale di bordo è di 14 ore mensili; per il personale della circolazione, della manovra e delle navi traghetto il limite massimo è di 12 ore mensili; per il personale delle infrastrutture, della manutenzione del materiale rotabile e della condotta è di 9 ore mensili; per il personale del settore commerciale, della produzione, della scorta, della vendita, nonché per il personale delle attività amministrative e delle attività tecnico specialistiche il limite massimo è di 7,5 ore mensili. In ogni caso il ricorso al lavoro straordinario non può eccedere il 10% dell'orario di lavoro mensile.

**1. 47.** Boghetta, Cangemi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

\* **1. 32.** Cangemi.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.*

\* **1. 13.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sostituire le parole: inoltre ammesso con le seguenti: entro i limiti previsti dal comma 2 del presente articolo.*

**1. 33.** Cangemi.

*Al comma 1, capoverso 3, all'alinea, sopprimere le seguenti parole: salvo diversa previsione del contratto collettivo.*

**1. 14.** Contento, Colucci, Polizzi.

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la lettera c)*

**1. 34.** Cangemi.

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda.

**1. 15.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.*

\* **1. 16.** Gazzara, Taborelli, Fratta Pasini, Viale, Santori, Colombini, Prestigiacomo.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.*

\* **1. 17.** Colucci, Polizzi, Tringali, Contento, Alemanno, Iacobellis.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 3-bis.*

\* **1. 18.** Roscia, Paolo Colombo, Michielon.